

FONDO DI GARANZIA

L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane

MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Il Fondo di Garanzia per le PMI

Energy Performance Contracting per le imprese Aspetti operativi, tecnici, finanziari

Guglielmo Belardi – Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale
Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI

Auditorium GSE, Roma, 19 Luglio 2016

Il Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI.

Il **Fondo** sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche


L'impresa che si rivolge al **Fondo di Garanzia** non ha un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal **Fondo**.

Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI


Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) *“allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”*



Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (2/2)



Il modello di supporto al sistema



Le caratteristiche (1/3)

Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria

Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di impresa può accedere all'intervento del Fondo (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.)

Intersectorialità

Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a **tutti i settori economici**, ivi compreso **l'autotrasporto merci su strada, le imprese artigiane e i professionisti**. L'intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di **start up**.

Ponderazione zero

L'intervento del Fondo è assistito dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**, che comporta **"l'attenuazione del rischio di credito"** sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, **azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita**.

Escutibilità a prima richiesta

La garanzia, secondo i dettami dell'accordo "Basilea II", è **concessa "a prima richiesta" a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia** che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche

E' possibile **cumulare** l'intervento della garanzia del Fondo con **altre agevolazioni pubbliche** nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea.

Procedure snelle

Per accedere al Fondo è necessario presentare le **domande on line** con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

La garanzia di ultima istanza dello stato

Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero.

La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di **ridurre il fabbisogno di capitale** ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di **praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate.**

Essa agisce:

- nel caso di **garanzia diretta**;
- nel caso di **controgaranzia**, su garanzia prestata a **prima richiesta sul patrimonio del garante.**

Essa **non opera** in caso di **controgaranzia** su garanzia prestata in forma **sussidiaria** ovvero a **prima richiesta su “fondo rischi”** da Confidi o altro Fondo di Garanzia.

Le caratteristiche (3/3)

Garanzia diretta

- E' concessa direttamente alle **banche**, agli **intermediari finanziari** (art.107 DL 385/93), **SFIS**, **SGR** e **Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione**.
- Essa è "a prima richiesta", esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
- Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni **inferiori ai 100 mila euro in Abruzzo**, e per le operazioni **inferiori ai 150 mila euro nelle Marche**.

Controgaranzia

- E' concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
- Essa può essere "a prima richiesta", se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero "sussidiaria", nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.

Cogaranzia

(utilizzo combinato di garanzia diretta e controgaranzia)

- Nei limiti di intervento stabiliti per la garanzia diretta, sullo stesso finanziamento, alla garanzia del confidi può essere abbinata la garanzia diretta.
- Sulla garanzia del confidi può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.
- Ciascuna delle due tipologie di intervento è regolata dalla rispettiva disciplina.

La valutazione delle imprese operanti «a progetto»

Le Imprese di produzione cinematografica possono fruire di un sistema di valutazione imperniato sull'**analisi combinata dei dati storici di bilancio** (ultimi due bilanci approvati) **e dei punti caratterizzanti dell'iniziativa.**

Contrariamente alle altre fattispecie previste dalla normativa del Fondo di Garanzia, **la non bancabilità dell'impresa risultante dall'analisi dei dati contabili non costituisce pregiudiziale per la valutazione dell'iniziativa.**

Condizioni vincolanti:

- l'impresa deve dimostrare di possedere **mezzi propri pari ad almeno il 10% del budget del progetto;**
- la **durata** dell'operazione finanziaria a copertura del progetto **non può eccedere il ciclo economico dell'iniziativa.**

Gli aspetti salienti: **Capacità di Realizzazione e Capacità di Remunerazione.**

La valutazione delle imprese operanti «a progetto» La capacità dell'impresa di realizzare il progetto

Partendo dalla descrizione dell'iniziativa, sono oggetto di valutazione:

- ❑ la struttura organizzativa dell'impresa (è ammesso il ricorso all'outsourcing);
- ❑ la compagine proprietaria ed il management dell'impresa;
- ❑ le motivazioni alla base dell'iniziativa e le prospettive di sviluppo;
- ❑ l'esperienza dell'impresa nella realizzazione di progetti simili;
- ❑ qualificazione delle componenti di spesa;
- ❑ fasi e tempistica di realizzazione dell'iniziativa.

La valutazione delle imprese operanti «a progetto»

La capacità dell'iniziativa di remunerare i fattori di produzione

In questa fase, sono oggetto di valutazione:

- ❑ gli elementi quantitativi dei costi e le fasi nelle quali si andranno a concretizzare;
- ❑ le fonti finanziarie interne ed esterne ed i relativi oneri;
- ❑ la sostenibilità del piano finanziario;
- ❑ le potenzialità del mercato di sbocco;
- ❑ gli elementi quantitativi e qualitativi nonché l'orizzonte temporale dei rientri attesi